




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"

Provincia di Latina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA-Servizio Suap, Commercio



ORDINANZA N. 34

DEL 28/06/2023

Prot. N° 6831 28 GIU, 2023

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n.19 del 27/06/2021 con la quale sono stati fissati gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici delle attività commerciali e/o produttive, operanti nel territorio comunale;

ATTESO che con determinazione del Direttore della Dogana e Monopolio n. 314538 del 05/07/2022 è stato approvato l'elenco dei giochi che godono nell'esenzione dagli adempimenti burocratici di recente introduzione, di cui all'art. 110, comma 7, lett. C-Bis e C-Ter, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica che possono essere messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazione di qualunque specie;

DATO ATTO che nei predetti giochi rientra, tra l'altro, il gioco del Calcio Balilla;

RITENUTO opportuno, dover emettere apposita ordinanza che regola l'orario e modalità di svolgimento dei giochi previsti dalla succitata Determinazione, tra i quali quello del Calcio Balilla, al fine di evitare situazioni di disturbo causato in particolare modo nelle ore notturne, nonché dai conseguenti schiamazzi degli avventori che fanno uso di tali apparecchiature;

VISTA il D.Lgs n.114 del 31/03/98;

VISTO il D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 06/11/2019 (Testo Unico Del Commercio);

O R D I N A

Per le motivazioni riportate in premessa, quanto segue:

-E' fatto divieto assoluto di utilizzare, all'esterno degli Esercizi Pubblici, i giochi previsti nella Determinazione ADM surrichiamata Nr. 314538 del 05/07/2022, tra i quali il gioco del Calcio Balilla, nel seguente orario:

a-Dal 01.04 al 30.09 dopo le ore 22,00;

b- Dal 01.10 al 31.03 dopo le ore 20,00;

c- Nell'orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 17,00; significando che negli orari precedenti il loro impiego non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

E' fatto obbligo al titolare dell'Esercizio di esporre gli orari succitati, custodire gli apparecchi interessati e vigilare affinché non si verifichi alcun abuso nell'espletamento dei giochi relativi.

Ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, verrà applicata quella accessoria della sospensione dell'attività, fino a un massimo di 10 giorni; Nei casi più gravi si procederà ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line, comunicata alle Forze dell'Ordine, al Comando Polizia Locale e alle Associazioni Sindacali di categoria interessate e ai relativi operatori commerciali ed inserita sul sito internet di questo Comune:

Alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, nonché a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Per quanto non previsto nella presente, si fa esplicito riferimento alla succitata Ordinanza n.19 del 27/06/2022 avente per oggetto:"Disciplina degli orari inerenti le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o produttive operanti nel territorio comunale".

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On Line, ricorso al T.A.R., oppure in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).-

**IL SINDACO
(Angelo Felice POMPEO)**

